# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 544, 363 e 561-A)

# RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AGRICOLTURA)**

(RELATORE PACINI)

SUI

# DISEGNI DI LEGGE

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli (n. 544)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro del Tesoro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1977**

---

Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori (n. 363)

**d'iniziativa dei senatori FABBRI Fabio, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO e MARAVALLE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1976**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

# Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli (n. 561)

**d'iniziativa dei senatori VITALE Giuseppe, DI MARINO, CHIELLI, MACALUSO, MIRAGLIA, PEGORARO, ROMEO, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata e ZAVATTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1977**

**Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1977**

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi che sta attraversando il nostro paese ha posto e pone i problemi dell'agricoltura all'ordine del giorno.

Il dibattito politico sulle prospettive di sviluppo di questo settore è tutt'ora aperto anche se ha trovato un momento di convergenza nell'intesa sul programma recentemente firmato da DC, PCI, PSI, PSDI, PRI, PLI, discussa ed accolta a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1977.

Si può dire che il tema dell'associazionismo tra i produttori, per le implicazioni che ha sullo sviluppo dell'economia nazionale e di quella agricola in particolare, si colloca come elemento significativo di realizzazione delle intese programmatiche sopra ricordate; infatti, la realizzazione delle associazioni tra i produttori agricoli sarà un elemento decisivo per la programmazione della produzione agricola e per la sua commercializzazione e, quindi, anche strumento attraverso il quale sarà possibile migliorare il reddito delle popolazioni agricole. Non solo, ma si può dire che, attraverso la normativa legislativa che è all'esame del Senato, il nostro paese fa un altro passo avanti nell'integrazione della nostra economia nel contesto europeo.

Il significato, il valore, la portata del provvedimento al nostro esame sono rimasti momentaneamente ad un livello di scarso interesse nell'opinione pubblica, presa in questo momento da sollecitazioni di politica generale, ma non vi è alcun dubbio che la riflessione delle forze politiche espressasi già in Commissione agricoltura, si esprimerà, dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, in termini tali da dare al paese la prospettiva del profondo cambiamento che segnerà nel futuro della agricoltura italiana. Ciò avverrà anche per la novità dei rapporti che si instaureranno tra associazionismo e cooperazione e già questo binomio indica l'impegno politico del Parlamento che si accinge ad approvare una legge ed a discutere l'altra, quella sulla cooperazione, certamente tutte e due di grandissimo rilievo economico e politico.

L'impegno delle forze politiche in ordine a questo disegno di legge si sta già esprimendo in termini operativi giacchè esse unanimemente hanno inteso giungere all'approvazione del provvedimento almeno da parte del Senato prima delle ferie estive, in modo da consentire all'altro ramo del Parlamento, ci auguriamo, di discuterlo e approvarlo entro l'anno 1977.

Questo può essere anche sufficiente per dimostrare che l'impegno congiunto del Parlamento con quello del Governo ha consentito di predisporre una disciplina che coinvolge tutta l'agricoltura ed i suoi rapporti con l'industria ed il mercato, dando la dimensione di un lavoro svolto che, sia pur con l'imperfezione delle cose umane, dimostra l'impegno delle istituzioni democratiche nell'affrontare e risolvere i problemi del paese.

Si può affermare che questo disegno di legge avrà un ruolo di vera e propria « riforma » che qualifica il lavoro parlamentare e quello delle forze politiche e sociali che si sono impegnate nel proporlo, nell'elaborarlo e che si impegneranno nel realizzarlo.

L'articolato del disegno di legge oggi sottoposto all'esame di questa Assemblea è il punto di convergenza degli orientamenti espressi in sede di Commissione agricoltura e che avevano avuto avvio con la presentazione dei disegni di legge n. 544 d'iniziativa governativa, n. 363 di iniziativa dei senatori Fabbri ed altri e n. 561 d'iniziativa dei senatori Vitale Giuseppe ed altri.

La discussione in Commissione sui citati provvedimenti è stata fin dal 19 maggio 1977, data di inizio, molto articolata e condotta con serenità ed obiettività; si è cercato di tradurre in strumento legislativo tutta una serie di esperienze che gli operatori nel settore sono andati effettuando sin da quando il tema dell'associazionismo si è affacciato alla ribalta della vita economica di quest'ultimo dopoguerra.

La Commissione ha potuto raccogliere anche i pareri delle associazioni professionali agricole e delle centrali nazionali cooperative mediante l'audizione dei singoli rappresentanti. Essa ha concluso i suoi lavori il 13 luglio ultimo scorso facendo riferimento

al testo del Governo, che è stato modificato ed approvato con voto unanime; sottolineo ancora questo perchè si tratta di un rilevante significato politico che farà da supporto in sede di applicazione della legge quando questa diverrà operante.

Prima di passare all'illustrazione dei singoli articoli, mi sia consentito fare alcune riflessioni storico-politiche, indispensabili e preliminari anche a completamento di quanto ho già dichiarato in Commissione nello svolgimento della prima relazione.

Col Trattato di Roma, cui ho fatto riferimento nella relazione del 19 maggio, è stato creato un corpo autonomo internazionale di norme giuridico-politiche in materia di agricoltura. Esso è un fatto particolarmente significativo, non solo perchè rappresenta la realizzazione di un'effettiva cooperazione tra gli stati membri, in un rilevante settore dell'economia, ma anche perchè questo risultato è stato raggiunto in agricoltura, dove è più difficile e problematico disporre di elementi oggettivi che consentano di prevedere e determinare le condizioni di altri settori.

L'agricoltura presenta effettivamente dei caratteri propri nei quali i meccanismi normali di regolazione del mercato non operano con la stessa efficacia realizzabile nell'industria, per quanto riguarda l'economia sia a breve termine che a lungo termine; infatti nel primo caso l'offerta irregolare ed imprevedibile non è funzione crescente del prezzo, e la domanda è abbastanza rigida e, quindi, indipendente dal prezzo; nel secondo caso i meccanismi economici scattano con troppa lentezza, per cui è assai difficile impedire la presenza di tensioni, la domanda si modifica lentamente per fattori sociali e psicologici, l'offerta dal canto suo appare abbastanza inerte a causa del tradizionalismo caratterizzante il mondo rurale e delle difficoltà tecniche e giudiziarie che sono alla base delle modifiche dell'attività. Se a questa aggiungiamo le caratteristiche di deperibilità dei prodotti agricoli, si può bene immaginare come sia pressochè inesistente l'elasticità nei meccanismi agricoli naturali.

Così si spiega, in gran parte, la precarietà del settore agricolo e la sua stessa difficoltà a seguire il ritmo della espansione generale dell'economia.

Non era, quindi, possibile formulare un progetto di integrazione europea che ignorasse l'agricoltura, proprio perchè essa è intimamente legata all'economia generale (lo aveva ricordato lo stesso Rapporto Spaak), nè d'altra parte la si poteva sottoporre al regime vigente per tutti gli altri prodotti e settori economici.

La strategia dei legislatori impegnati nella stipulazione del Trattato fu indirizzata su due linee: « isolare » l'agricoltura dagli altri settori, evitando tracolli incontrollabili all'assetto produttivo degli Stati mem bri; portare, quindi, a poco a poco, l'agricoltura sullo stesso piano degli altri settori economici, cercando di restituirle l'elemento della dinamicità.

Come dice il Megret nel suo trattato economico « Le Droit » « la politica comune non può consistere che nell'orientamento della produzione e degli scambi e non può sussistere indipendentemente dalla creazione del mercato comune ». Questa enunciazione, tradotta in termini giuridici, diventa una nozione che noi ritroviamo nel complesso di norme che disciplinano l'agricoltura nel Trattato CEE e che possono essere raggruppate in due schemi diversi.

Dal punto di vista giuridico formale esse si dividono in norme generali (articoli 38. 1 sull'oggetto della politica agricola comune; 47 sulla collaborazione della Sezione Agricoltura del Comitato economico e sociale), politiche (articoli 38. 4 sull'instaurazione di una politica comune; 39. 1-2 sulle finalità di tale politica; 40. 1 sul graduale sviluppo della stessa; 43. 1, sulla convocazione di una apposita conferenza intergovernativa per la elaborazione delle linee generali della politica agricola comunitaria), economiche (articoli 44, 45, 46).

Dal punto di vista giuridico sostanziale, gli articoli del Trattato che disciplinano la materia agricola si distinguono da quelli concernenti altri comparti economici perchè

sono caratterizzati essenzialmente dal legame tra l'aspetto economico e quello politico.

Infatti, in materia agricola la norma giuridica perde il suo carattere di autonomia per acquistare una forma giuridica che, per dirla con Scalabrino, « è la mera consacrazione formale di scelte politico-economiche inscindibili e imprenscindibili ». Ad integrazione di quanto già previsto dagli articoli del progetto sopra citato, ci sono i regolamenti successivamente adottati in sede CEE dopo la conferenza di Stresa.

Senza entrare nel merito della politica di mercato, della politica di struttura e, quindi delle relative organizzazioni — per ovvi motivi di brevità — mi limiterò a sottolineare semplicemente come la modificazione del processo di sviluppo agricolo possa avvenire solo con imprese efficienti, aggiornate, capaci di migliorare i processi lavorativi e modificare quell'elemento della staticità prima ricordato.

È evidente che, a parte l'obbligatorietà derivante dalle norme accolte dagli Stati europei, lo sviluppo di forme associative ha rappresentato, per l'agricoltore, l'unico elemento capace di garantire il potenziamento del settore agricolo e la ricerca delle soluzioni più adeguate alla risoluzione dei suoi problemi.

Le cooperative e le altre forme associazionistiche oggi esistenti rappresentano una base di azione collettiva, solo un punto di partenza di una politica agricola competitiva e, quindi, ben organizzata.

Il loro campo di azione è generalmente limitato a realtà locali, condizionato da finalità essenzialmente privatistiche; i vantaggi che ne derivano possono investire il gruppo dei soci che esse rappresentano. Ne consegue che, oggi più di ieri, occorre creare strutture adatte che consentano di svolgere ai produttori agricoli una attività inserita in un processo programmato di sviluppo del paese.

In altri Stati della Comunità sono stati fatti passi più avanti rispetto al nostro; non voglio additare quei Paesi come esempio, ma intendo semplicemente sollecitare la sensibilità delle forze politiche e sociali per un più vivo impegno nei confronti della Comunità, affinchè si possa giungere all'emanazione di norme comunitarie sull'associazionismo dei produttori, a stretto giro di tempo.

Il disegno di legge che oggi è all'esame dell'Assemblea si colloca nel contesto della politica agricola comunitaria, precedentemente ricordata e che si è andata svolgendo in questi anni.

Il Parlamento italiano, ad onore del vero, non è la prima volta che affronta il problema dell'associazionismo dei produttori; basti ricordare il lungo *iter* compiuto dai disegni di legge in materia nelle precedenti legislature.

I princìpi informatori generali, possiamo dire che sono rimasti identici; oggi li abbiamo affrontati da un'angolazione politica più ampia grazie anche al supporto del mondo cooperativo ed in concomitanza di un disegno di legge-quadro di « riforma della legislazione cooperativistica » che costituisce oggetto di dibattito nelle sedi dei singoli partiti e che è stato significativamente ripreso nell'approvazione dell'accordo sul programma firmato dalle rappresentanze politiche circa una settimana fa.

Come ho già detto all'inizio, la Commissione agricoltura lo ha approvato all'unanimità, tenendo conto dei pareri delle Commissioni parlamentari chiamate a pronunciarsi e della riserva espressa dal rappresentante del Governo ad apportare alcune modifiche direttamente in Assemblea.

Esso può definirsi una legge-quadro, che stabilisce princìpi generali, cui dovranno uniformarsi le Regioni nella emanazione di leggi particolari di attuazione.

Consta di 13 articoli e di una tabella indicante i settori produttivi per i quali possono essere riconosciute le associazioni di produttori ai tre livelli di base, regionale, nazionale.

L'articolo 1, come si può constatare, è identico a quello proposto dal Governo ed indica le finalità della legge, che ha lo scopo di favorire l'ordinato sviluppo delle produzioni del mercato agricolo e di promuovere la formazione di organizzazioni di produttori agricoli, disciplinandone le modalità di riconoscimento anche ai fini della parte-

cipazione di queste alla programmazione agricola nazionale e regionale.

L'articolo 2 tratta delle organizzazioni riconosciute. Esso è molto più dettagliato di quello contenuto nel testo originario del Governo per quanto riguarda gli aspetti costitutivi delle associazioni stesse. Si è pensato di adottare la formulazione proposta, oltre che per motivi di chiarezza anche per rendere più effettivo e costante il rapporto di collaborazione tra gli organismi istituendi e le entità cooperative.

L'articolo 3 è stato approvato nella formulazione originaria prevista dal disegno di legge 544 e riguarda la definizione di produttore agricolo.

L'articolo 4 è quello che ha suscitato maggiori perplessità e che ha in un certo senso arenato il dibattito. Esso tratta del riconoscimento delle associazioni dei produttori. Prevede che i requisiti e le modalità del riconoscimento vengano determinate con leggi regionali e fissa i criteri cui dovranno uniformarsi gli statuti delle predette associazioni ai fini del riconoscimento stesso. Le divergenze più evidenti tra rappresentanze politiche e rappresentanze delle varie categorie di operatori agricoli sono sorte per quanto concerne il voto in Assemblea e le rappresentanze. In Commissione si è stati tutti concordi nell'accettare il criterio di attribuzione del voto ad ogni singolo produttore agricolo perchè è stato ritenuto che rispondeva meglio alle finalità della legge stessa che vuole impegnare soprattutto il singolo produttore. Su questo articolo si prevede la presentazione di emendamenti da parte del Governo.

L'articolo 5 tratta dell'istituzione dell'Albo regionale e delle Commissioni consultive regionali delle associazioni dei produttori. Come si può constatare esso è un ulteriore completamento di quanto previsto dall'articolo 4 e non corrisponde all'articolo 5 del Governo ma disciplina in forma più dettagliata quanto era previsto nello stesso articolo 4 del disegno di legge citato.

L'articolo 6 riguarda il riconoscimento delle unioni regionali. Esso è molto affine a quello presentato dal Governo, con delle piccole precisazioni riguardanti il diritto di adesione nelle associazioni, il numero dei voti da attribuire a ciascuna associazione aderente. Con esso sono determinate le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle unioni da parte della Regione e le forme e le modalità con cui le unioni regionali partecipano all'attuazione di programmi agricoli regionali.

L'articolo 7 definisce i criteri di riconoscimento delle unioni nazionali ed i compiti che tali unioni sono chiamate a svolgere. Tali compiti hanno un valore politico notevole in quanto prevedono responsabilità nella formazione di programmi nazionali in agricoltura, nella stipulazione di accordi e convenzioni con operatori economici pubblici e privati su base regionale e nazionale ed in un contesto sovranazionale.

L'articolo 8 fissa i criteri che saranno adottati dal Governo nell'attribuzione dei finanziamenti alle organizzazioni riconosciute.

L'articolo 9 stabilisce che venga riservato un trattamento preferenziale alle organizzazioni riconosciute dei produttori associati, questo per incentivare la partecipazione del singolo alla programmazione economica e quindi ad incentivare l'impegno nelle scelte di produzione di trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi.

Per quanto concerne la concessione dei contributi per l'avviamento delle organizzazioni riconosciute, secondo l'articolo 10, viene lasciata alle Regioni la competenza per quanto riguarda la determinazione dei criteri. In tale articolo è prevista una utilizzazione di spesa di 60 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984. La ripartizione di detta somma è fissata con delibera della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge 281, d'intesa con il comitato interministeriale

per la politica agricolo-alimentare. È stata inoltre prevista un'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da destinarsi al primo funzionamento delle unioni nazionali e da ripartirsi in ragione di lire 4 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 6 miliardi per ciascuno degi anni finanziari dal 1979 al 1984.

L'articolo 11 prevede l'istituzione di comitati regionali e nazionali per ciascuno dei settori produttivi e per gruppi omogenei secondo quanto è dettagliatamente previsto dalla tabella allegata al disegno di legge cui prima ho fatto cenno. Tali comitati regionali hanno il compito di rappresentare le unioni regionali coordinando l'attività e lo sviluppo delle unioni stesse. I comitati nazionali oltre a coordinare l'attività e lo sviuppo dei vari settori produttivi hanno lo scopo di rappresentare unitariamente le unioni nazionali riconosciute, partecipando alla formazione di programmi nazionali riguardanti il settore, cercando di favorire accordi interprofessionali, svolgendo una funzione consultiva per quanto riguarda la revoca e la concessione del pubblico riconoscimento, dei finanziamenti e dell'affidamento dei compiti, partecipando alla definizione dei programmi di formazione professionale dei quadri tecnici dirigenti, indirizzando e stabilendo i criteri generali per lo svolgimento da parte delle unioni dei loro compiti istituzionali.

L'articolo 12 definisce le disposizioni finali e l'articolo 13 le norme transitorie.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel rivolgere un invito all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge testè illustrato — nel quale la Commissione propone si ritengano assorbiti i disegni di legge n. 363 e n. 561 — esprimo nuovamente la mia convinzione che il Senato con il suo voto aprirà una prospettiva di grande significato per lo sviluppo dell'agricoltura italiana, nel contesto di attuazione del progetto di integrazione europea, in via di definizione.

PACINI, *reatore*

## PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli* » (544).

24 maggio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole facendo rilevare per altro l'opportunità di valutare attentamente l'articolo 6 tenuto conto della non esistenza del CIPAA e di rispettare altresì l'autonomia organizzativa delle Regioni senza dettare norme rigide e particolari.

MANCINO

---

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli* » (561).

24 maggio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole osservando, specie in relazione all'articolo 7, che le competenze regionali in materia esigono che la normativa nazionale si attenga a criteri generali e di indirizzo senza sconfinare in disposizioni particolari.

MANCINO

---

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori* » (363).

24 maggio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole osservando peraltro che le prime righe del primo comma dell'articolo 5 dovrebbero essere modificate nel senso di prevedere che il Comitato dei rappresentanti delle associazioni è istituito « presso le Regioni » e non presso gli assessorati delle stesse, in quanto non tutte le Regioni hanno la medesima organizzazione ed in alcune può non essere prevista una struttura organizzativa su base di assessorati.

MANCINO

## PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
## (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli* » (544).

26 maggio 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso per quanto di propria competenza.

SCUTARI

---

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli* » (561).

26 maggio 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso a condizione che gli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione siano ricondotti, sia per quanto riguarda l'ammontare che per quanto riguarda la decorrenza, a quanto stabilito dal disegno di legge n. 544.

In particolare si fa presente che sul fondo globale di parte corrente, capitolo 6856 della tabella n. 2 dell'anno finanziario in corso, non esiste alcun accantonamento destinato a tale finalità.

SCUTARI

---

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori* » (363).

26 maggio 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso per quanto di propria competenza.

In particolare, in ordine ai profili finanziari della materia si rinvia alle disposizioni del disegno di legge n. 544.

SCUTARI

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli (544)**

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

Allo scopo di favorire l'ordinato sviluppo delle produzioni e del mercato agricolo la presente legge promuove la formazione delle organizzazioni dei produttori agricoli e ne disciplina le modalità di riconoscimento, anche ai fini della partecipazione delle predette organizzazioni alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Art. 2.

(*Organizzazioni riconosciute*)

Per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 della presente legge sono riconosciute, anche per gruppi omogenei di settori produttivi indicati nella tabella allegata, alle condizioni e con le modalità previste dal successivo articolo 4, le associazioni costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati, che abbiano lo scopo di promuovere la concentrazione dell'offerta dei prodotti agricoli ed il suo adeguamento alle esigenze del mercato, nonchè la regolarizzazione dei prezzi mediante la disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti stessi.

Ai medesimi fini sono risconosciute, alle condizioni e con le modalità rispettivamente previste dai successivi articoli 5 e 6, le unioni regionali costituite dalle associazioni di produttori riconosciute di cui al precedente comma e le unioni nazionali costituite dalle predette unioni regionali.

Possono essere riconosciuti, fra le associazioni di cui al primo comma, i consorzi di cooperative formate da produttori agricoli, costituiti per la trasformazione, conservazione, lavorazione, commercializzazio-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli**

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

*Identico.*

Art. 2.

(*Organizzazioni riconosciute*)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sono riconosciute, per settori produttivi e per gruppi omogenei indicati nella tabella allegata alla presente legge, alle condizioni e con le modalità previste dal successivo articolo 4, le associazioni costituite da produttori agricoli che abbiano lo scopo di:

*a*) concentrare l'offerta di prodotti e adeguarla alle esigenze di mercato in armonia con la programmazione regionale e nazionale;

*b*) disciplinare la produzione e la commercializzazione dei prodotti per la regolarizzazione dei prezzi.

Tali associazioni di produttori agricoli riconosciute possono essere costituite da:

*a*) produttori singoli od associati;

*b*) produttori singoli od associati e cooperative di produttori;

*c*) cooperative di produttori agricoli e consorzi di cooperative di produttori agricoli, costituiti per la trasformazione, conservazione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti.

(Segue: *Testo del Governo*)

ne dei prodotti, che abbiano i requisiti stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.

Art. 3.

(*Produttori agricoli*)

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati, che producono per il mercato, siano essi proprietari, enfiteuti od usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o titolari comunque di una impresa agricola anche in forma associativa ed abbiano la disponibilità totale o parziale del relativo prodotto.

Art. 4.

(*Riconoscimento delle associazioni dei produttori*)

Con legge regionale sono determinate:

le dimensioni minime delle associazioni da riconoscere, in modo tale che le associazioni stesse siano in grado di svolgere, nell'ambito territoriale in cui operano, in relazione al volume della produzione ed al numero delle aziende del settore interessato, una efficace azione di miglioramento e di disciplina della produzione e della commercializzazione dei relativi prodotti;

le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale, in cui siano iscritte le associazioni riconosciute, e per l'esercizio della vigilanza da parte delle Regioni nonchè per l'eventuale revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'albo, qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sono altresì riconosciute, alle condizioni e con le modalità previste rispettivamente dai successivi articoli 6 e 7, le uninioni regionali, costituite dalle associazioni di produttori riconosciute di cui al precedente comma, e le unioni nazionali costitute dalle predette unioni regionali.

*Identico.*

Art. 3.

(*Produttori agricoli*)

***Identico.***

Art. 4.

(*Riconoscimento delle associazioni dei produttori*)

Con legge regionale sono determinati i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori, di cui al primo comma del precedente articolo 2, con l'osservanza di quanto disposto dai successivi comma.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle predette associazioni debbono prevedere:

1) che l'attività della associazione, di durata non inferiore a dieci anni abbia per oggetto uno dei settori produttivi o gruppi omogenei elencati nella tabella allegata alla presente legge;

2) che la facoltà di associarsi sia garantita a tutti i produttori del settore interessato e del territorio in cui opera l'associazione o di territori limitrofi, ad eccezio-

(Segue: *Testo del Governo*)

presente articolo per il riconoscimento, ovvero, previa diffida, quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;

le modalità per l'istituzione di commissioni consultive regionali cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati tramite le rispettive sezioni regionali; le commissioni medesime sono chiamate ad esprimere in particolare pareri sulle domande di riconoscimento, sulla concessione dei contributi, sulla revoca del riconoscimento.

Con legge regionale sono altresì determinati i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori previste dal primo comma del precedente articolo 2, i cui statuti dovranno comunque adeguarsi, ai fini del coordinamento e della uniformità di indirizzo, ai criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Comissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne dei produttori esclusi da altre associazioni a norma del successivo punto 8);

3) che ciascun socio non possa far parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio;

4) che, non avendo l'associazione scopo di lucro, gli investimenti siano specificatamente orientati alla realizzazione delle finalità per cui viene costituita l'associazione;

5) che per le associazioni previste dal secondo comma dell'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*), nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, associato direttamente o come membro di organizzazione cooperativa. Sulle materie oggetto di deliberazioni da parte delle associazioni previste dalla presente legge cui partecipino organizzazioni cooperative, queste ultime si asterranno dall'adottare preventive proprie decisioni; le deliberazioni delle associazioni avranno, con decreti emessi dalla Regione o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati in casi di gravi necessità dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali;

6) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

7) che l'associazione, con delibera dell'assemblea assunta a maggioranza assoluta degli associati:

*a*) adotti regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione, ivi comprese le relative norme di qualità, vincolanti per gli associati medesimi, al fine di vendere il prodotto alle condizioni di cessione stabilite e controllate dall'associazione, ovvero secondo contratto collettivo di coltivazione stipulato dall'associazione, ovvero secondo contratto interprofessionale di cessione dei prodotti, stipulato dalle associazioni o dall'unione cui l'associazione aderisce;

*b*) stipuli convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri soci, con opera-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tori agricoli singoli o associati, privati o pubblici, per il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti nel mercato e curi la esecuzione delle operazioni relative;

*c*) decida in merito all'adesione ai contratti, alle convenzioni o agli accordi stipulati dalle unioni nazionali o regionali del settore, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 7.

*d*) decida in merito all'adesione, ai sensi del successivo articolo 6, ad una unione regionale del settore;

8) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonchè di disporre sanzioni e, in caso di ripetute gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

9) che sia prevista la facoltà di ciascun associato di recedere dall'associazione non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua adesione e salvo, comunque, preavviso non inferiore ad un anno;

10) che adotti misure anche di carattere finanziario al fine di agevolare l'apporto ed il ritiro dalla vendita dei prodotti degli associati;

11) il divieto del ricorso alla delega per il voto in assemblea, salvo che non sia a favore di un componente il nucleo familiare;

12) la rappresentanza negli organismi pubblici ai fini della programmazione agricolo-alimentare e nelle commissioni previste ai successivi articoli;

13) che si promuovano programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

14) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

15) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei

(Segue: *Testo del Governo*)

Le associazioni dei produttori riconosciute hanno personalità giuridica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prodotti in collaborazione coi competenti servizi regionali e utilizzando centri e istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dalle Regioni entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni. Nel caso in cui il provvedimento formi oggetto di ricorso da parte delle associazioni interessate, esso deve essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di 30 giorni.

*Identico.*

Art. 5.

(*Istituzione dell'Albo regionale e delle Commissioni consultive regionali delle associazioni dei produttori*)

Con legge regionale sono determinate altresì:

*a*) le dimensioni delle associazioni da riconoscere, in modo tale che esse siano in grado di svolgere nell'ambito territoriale in cui operano, in relazione al volume della produzione e al numero delle aziende del settore interessato, un'efficace azione di miglioramento e di disciplina della produzione e della commercializzazione dei relativi prodotti garantendo in ogni caso il pluralismo associativo;

*b*) le modalità per la istituzione di un apposito Albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e per l'esercizio della vigilanza da parte delle Regioni, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato la revoca del riconoscimento quando vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 4 ovvero, previa diffida, quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato;

*c*) le modalità per l'istituzione di Commissioni consultive regionali cui partecipi-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(*Riconoscimento delle unioni regionali*)

Con legge regionale sono determinate le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali, che siano costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione, con l'osservanza di quanto previsto dai successivi commi.

Il riconoscimento delle unioni è disposto su richiesta di un numero di associazioni che rappresentino almeno una quota pari al 20 per cento della produzione organizzata nella Regione e comunque non inferiore al 10 per cento della produzione totale regionale nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono prevedere che i requisiti delle stesse e i loro rapporti con le associazioni aderenti siano disciplinati in conformità ai criteri che saranno fissati nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 4 e che spetti alle unioni disporre gli indirizzi e i criteri generali per lo svolgimento da parte delle associazioni aderenti dei compiti istituzionali ed il loro coordinamento. Il numero dei voti spettante a ciascuna associazione aderente è comunque determinato in misura proporzionale al volume di produzione da essa organizzata.

La legge regionale determina altresì:

*a*) le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle unioni riconosciute da parte della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no rappresentanti delle associazioni e delle unioni di produttori riconosciute, delle organizzazioni professionali agricole e delle federazioni della cooperazione agricola facenti parte delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati tramite le rispettive sezioni regionali; le Commissioni medesime sono chiamate ad esprimere, in particolare, pareri sulle domande di riconoscimento, sulla concessione di contributi, sulla revoca del riconoscimento.

Art. 6.

(*Riconoscimento delle unioni regionali*)

*Identico.*

Il riconoscimento delle unioni è disposto su richiesta di un numero di associazioni rappresentativo della produzione regionale nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono prevedere:

*a*) il diritto di adesione di tutte le associazioni riconosciute del settore e della Regione in cui opera l'unione;

*b*) un numero di voti spettante a ciascuna associazione aderente, proporzionalmente al numero degli associati;

*c*) tutte le norme, in quanto compatibili, stabilite per il riconoscimento delle singole associazioni di produttori di cui al precedente articolo 4.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Regione, nonchè per la revoca del riconoscimento nei casi previsti dal precedente articolo 4;

*b*) le forme e le modalità con cui le unioni regionali riconosciute partecipano alla formazione e alla attuazione dei programmi regionali in agricoltura.

Le unioni regionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

Art. 6.

(*Riconoscimento delle unioni nazionali*)

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali che siano costituite esclusivamente da unioni regionali riconosciute.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato.

Ai fini del riconoscimento gli statuti delle unioni devono disciplinare i compiti delle stesse ed i loro rapporti con le unioni regionali aderenti osservando, in quanto compatibili, le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 5.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 7.

(*Riconoscimento delle unioni nazionali*)

*Identico.*

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 15 per cento degli associati e della produzione organizzata nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono disciplinare i compiti delle stesse e i loro rapporti con le unioni regionali aderenti, osservando, in quanto compatibili, le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

Le unioni nazionali riconosciute possono stipulare convenzioni ed accordi con operatori economici pubblici o privati, anche rappresentati dalle loro organizzazioni professionali per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Le convenzioni e gli accordi di cui al precedente comma, possono, altresì, riguardare i contratti di integrazione, intendendo come tali quelli conclusi dalle associazioni aderenti con una o più imprese industriali o commerciali, pubbliche o private, che comportino l'obbligo reciproco di fornitura di prodotti o di servizi.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Tali convenzioni od accordi debbono essere stipulati di intesa con le unioni regionali e le associazioni di base.

I contratti, le convenzioni e gli accordi stipulati dai soci delle associazioni e relative unioni regionali, in contrasto con le norme stabilite nei precedenti commi sono nulli. I contratti, le convenzioni, gli accordi di cui ai precedenti commi debbono essere approvati dalle assemblee delle unioni nazionali con almeno due terzi dei voti dei presenti.

Le unioni regionali debbono prevedere nei loro statuti norme adeguate per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla vigilanza sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato del Ministro può essere disposta la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal presente articolo per il riconoscimento stesso, ovvero, previa diffida, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato.

*Identico.*

Le unioni nazionali riconosciute concorrono alla formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle leggi relative e coordinano la partecipazione delle unioni regionali alla programmazione regionale.

Le unioni nazionali riconosciute concorrono alla formazione dei programmi nazionali in agricoltura, secondo le procedure previste dalle leggi relative.

Il Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare (CIPAA) può disporre che le norme di qualità siano rese vincolanti per tutti i produttori di uno dei settori indicati nella tabella allegata, sentite le unioni nazionali interessate.

Il Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare presso il CIPE, può disporre che le norme di qualità siano rese vincolanti per tutti i produttori di uno dei settori indicati nella tabella allegata, sentite le unioni nazionali interessate e sulla base del Comitato di cui al successivo articolo 11.

Il CIPAA può altresì disporre che le imprese a partecipazione statale del settore agricolo-alimentare stabiliscano accordi con le unioni nazionali per l'effettuazione di iniziative comuni dirette ad assicurare il regolare andamento degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

**Soppresso.**

Le unioni nazionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(*Finanziamento delle organizzazioni riconosciute*)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali e nazionali riconosciute, per il finanziamento delle loro attività statutarie, dispongono delle entrate derivanti:

*a*) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

*b*) dai contributi e concorsi finanziari pubblici;

*c*) da ogni altro provento relativo alle attività svolte.

I bilanci delle organizzazioni riconosciute sono pubblici.

Art. 8.

(*Trattamento preferenziale delle organizzazioni riconosciute dei produttori associati*)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono preferite nell'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare previsti dalle norme comunitarie e nazionali.

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

Le cooperative e loro consorzi aderenti ad organizzazioni riconosciute sono preferiti nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Finanziamento delle organizzazioni riconosciute*)

*Identico.*

Per i servizi per conto di enti pubblici la contabilità dovrà essere tenuta separata.

I bilanci delle organizzazioni riconosciute sono pubblici e sottoposti alla vigilanza delle Regioni e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le rispettive competenze territoriali.

Art. 9.

(*Trattamento preferenziale delle organizzazioni riconosciute dai produttori associati*)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono preferite nell'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nonchè nell'attuazione di programmi di sviluppo, riconversione e qualificazione della produzione del settore. Le associazioni e le unioni riconosciute collaborano alle attività di studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità riguardanti la produzione ed il mercato agricolo alimentare.

*Identico.*

Le cooperative e loro consorzi aderenti ad organizzazioni riconosciute sono preferite nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire la

(Segue: *Testo del Governo*)

acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 9.

(*Contributi per l'avviamento delle organizzazioni riconosciute*)

Le Regioni provvedono a concedere contributi esenti da qualsiasi imposta secondo i criteri e nelle misure stabilite con proprie leggi, al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle associazioni dei produttori e delle loro unioni regionali.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni con delibera del CIPAA, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 281. Con la stessa delibera sono definiti anche gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei contributi.

Al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle unioni nazionali è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 4 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che rientrino nei programmi delle associazioni medesime.

I produttori aderenti ad associazioni riconosciute hanno la precedenza nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche, per il miglioramento e l'ammodernamento delle loro imprese agricole, nonchè degli altri incentivi alla produzione, in quanto rientrino nei programmi delle associazioni medesime e siano richiesti per il loro tramite.

Art. 10.

(*Contributi per l'avviamento delle organizzazioni riconosciute*)

*Identico.*

*Identico.*

La predetta somma è ripartita tra le Regioni con delibera della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 281, d'intesa col Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare. Con la stessa delibera sono definiti anche gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei contributi.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

I contributi esenti da qualsiasi imposta sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, nei primi tre anni successivi a quello del riconoscimento dell'unione in misura non superiore rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, al 3 per cento, 2 per cento ed 1 per cento del valore della produzione effettivamente organizzata e comunque non superiore al 40 per cento, 25 per cento e 15 per cento delle spese previste sul bilancio annuale.

Art. 10.

(*Comitati regionali e nazionali*)

Le Regioni provvedono ad istituire, secondo le modalità disposte con proprie leggi, comitati regionali per ciascuno dei settori produttivi di cui alla tabella allegata, composti da rappresentanti delle unioni riconosciute a norma della presente legge.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono ciascuna a designare, tramite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I contributi esenti da qualsiasi imposta sono concessi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento dell'unione, in misura non superiore per il primo anno all'1 per cento, per il secondo anno al 2 per cento e dal terzo al quinto anno al 3 per cento del valore della produzione effettivamente organizzata.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle unioni di cui alla presente legge beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese, per le funzioni previste dalla presente legge, alle associazioni dei produttori e relative unioni riconosciute.

Art. 11.

(*Comitati regionali e nazionali*)

Le Regioni provvedono ad istituire, secondo le modalità disposte con proprie leggi, comitati regionali per ciascuno dei settori produttivi e gruppi omogenei di cui alla tabella allegata, composti da rappresentanti delle unioni riconosciute a norma della presente legge.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite

(Segue: *Testo del Governo*)

le proprie sezioni regionali, un proprio rappresentante.

Spetta ai comitati regionali il compito di rappresentare unitariamente le unioni regionali che li compongono e di coordinare e sviluppare l'attività delle unioni stesse. I comitati regionali durano in carica due anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire i comitati nazionali di settore composti dai rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero per ciascuna unione proporzionale al volume di produzione organizzato da ciascuna unione, nonchè da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Spetta ai comitati nazionali di rappresentare unitariamente le unioni nazionali che li compongono e di coordinare e sviluppare l'attività delle unioni stesse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le proprie sezioni regionali, un proprio rappresentante, nonchè delle centrali cooperative riconosciute designati dalle rispettive sezioni regionali.

*Identico.*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire, per ciascuno dei settori produttivi o gruppi omogenei di cui alla tabella allegata, un comitato nazionale di settore composto dai rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle organizzazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuna delle organizzazioni professionali-sindacali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè per ciascuna delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute.

I comitati hanno lo scopo di rappresentare unitariamente le unioni nazionali riconosciute, coordinandone l'attività e lo sviluppo, partecipando alle procedure per la formazione dei programmi nazionali riguardanti il settore, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

I comitati, in particolare, dovranno:

*a*) favorire un positivo rapporto mediante accordi interprofessionali tra associazione dei produttori e relative unioni ed organizzazioni industriali riguardanti i reciproci programmi produttivi e le condizioni di scambio delle derrate agricole e dei mezzi tecnici;

*b*) svolgere una funzione consultiva per quanto concerne la concessione e la revoca del pubblico riconoscimento, i finanziamenti, l'affidamento di compiti ed interventi alle unioni nazionali;

*c*) proporre e partecipare alla definizione di programmi pubblici per la formazione professionale di quadri tecnici e dirigenti per le associazioni e le relative unioni;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*d*) formulare pareri e proposte circa le norme di qualità, di cui al precedente articolo 7;

*e*) disporre gli indirizzi ed i criteri generali per lo svolgimento da parte delle unioni dei loro compiti istituzionali.

Fino al compimento del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali e nazionali oltre ai rappresentanti delle unioni regionali o nazionali, ove esistenti, esperti particolarmente qualificati designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nella misura di due per ciascuna organizzazione. Tali esperti, per i comitati regionali, sono designati tramite le sezioni regionali delle organizzazioni stesse.

**Soppresso.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

*Identico.*

Art. 11.

(*Disposizioni finali*)

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi vigenti relative al riconoscimento o all'iscrizione in appositi elenchi nazionali di organizzazioni o di associazoni di produttori.

Le organizzazioni del settore ortofrutticolo sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge nonchè dalle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, ed al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, in quanto compatibili.

Art. 12.

(*Disposizioni finali*)

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi vigenti relative al riconoscimento o all'iscrizione in appositi elenchi nazionali di organizzazioni o di associazioni di produttori, ivi comprese le associazioni e le unioni di piscicultori.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni di produttori riconosciute e iscritte in appositi elenchi nazionali sulla base di leggi vigenti adeguano i loro statuti alle norme della stessa e a quelle che saranno emanate dalle Regioni in conformità agli articoli precedenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, le unioni nazionali esistenti maggiormente rappresentative, le quali siano costituite con atto pubblico ed i cui statuti non siano in contrasto con le norme della presente legge. Nel caso in cui, al termine dei due anni, le unioni nazionali non fossero state riconosciute, queste potranno essere confermate ancora per un anno e fino ad un massimo di due anni.

Art. 13.

(*Norme transitorie*)

Le associazioni e le unioni operanti alla entrata in vigore della presente legge potranno continuare a svolgere la loro attività, purchè questa non sia in contrasto con le nuove disposizioni.

Per i primi 4 anni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque fino al riconoscimento delle unioni regionali di cui all'articolo 6, i rappresentanti delle associazioni attualmente riconosciute partecipano ai comitati regionali di cui all'articolo 11.

Per il medesimo periodo di tempo le associazioni attualmente riconosciute, in attesa di ottenere il riconoscimento ai sensi della presente legge, o di costituirsi in unioni regionali, potranno aderire alle unioni nazionali di cui all'articolo 7.

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO

TABELLA DEI SETTORI PRODUTTIVI PER I QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE UNIONI REGIONALI E NAZIONALI

1. — Allevamenti bovini da carne.
2. — Allevamenti bovini da latte.
3. — Lattiero e/o caseario.
4. — Allevamenti suini.
5. — Allevamenti ovini e/o caprini.
6. — Allevamenti avicoli e/o cunicoli.
7. — Apicoltura.
8. — Frumento.
9. — Riso.
10. — Cereali foraggeri.
11. — Fiori e vivaismo.
12. — Olivicolo.
13. — Vitivinicolo.
14. — Bieticolo.
15. — Tabacchicolo.
16. — Semi oleaginosi.
17. — Prodotti forestali.
18. — Sementi.
19. — Piante tessili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

TABELLA DEI SETTORI PRODUTTIVI PER I QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE UNIONI REGIONALI E NAZIONALI

1. — Allevamenti bovini e carni bovine;
2. — Lattiero;
3. — Allevamenti suini;
4. — Allevamenti e carni ovine e/o caprine;
5. — Allevamenti e carni avicole e/o cunicole;
6. — Apicoltura;
7. — Frumento;
8. — Riso;
9. — Cereali foraggeri;
10. — Fiori e vivaismo;
11. — Olivicolo;
12. — Viticolo;
13. — Bieticolo;
14. — Tabacchicolo;
15. — Semi oleaginosi;
16. — Prodotti forestali;
17. — Sementi;
18. — Piante tessili;
19. — Bachicoltura;
20. — Patate;
21. — Piscicoltura;
22. — Piante medicinali;
23. — Sughero.

## DISEGNO DI LEGGE n. 363

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FABBRI FABIO ED ALTRI

### Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori

Art. 1.

A sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario e, a sensi dell'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana, dell'articolo 3 dello statuto della regione Sardegna, dell'articolo 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, degli articoli 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, degli articoli 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano regoleranno la materia relativa alle associazioni dei produttori, nel rispetto dei princìpi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

Sono associazioni di produttori quelle che si costituiscono al fine di realizzare la programmazione della produzione agricolo-alimentare, per un più equilibrato rapporto tra domanda ed offerta dei prodotti, per garantire una più razionale ed efficente organizzazione dei fattori di produzione anche sotto forme di impianti e servizi comuni, per assicurare adeguati livelli di reddito.

Ai fini della presente legge si considera produttore agricolo ogni imprenditore singolo o associato, proprietario, enfiteuta, affittuario, mezzadro, colono ed in genere ogni persona fisica o giuridica che produca beni agricolo-alimentari.

Art. 3.

Le associazioni, aperte a tutti i produttori singoli o associati che operano nel territorio regionale, devono essere costituite, con voto *pro capite*, fra soci che producono beni agricolo-alimentari afferenti il settore per il quale l'associazione è costituita, ed essere regolate da norme statutarie che assicurino la democraticità della organizzazione e, escludendo ogni finalità di lucro, prevedano i seguenti scopi ed obblighi societari:

*a*) vincolo a produrre secondo regolamento, convenzioni anche con terzi, programmi quantitativi e qualitativi deliberati dall'associazione;

*b*) obbligo di vendere, tramite l'associazione, il prodotto anche conservato, condizionato, lavorato o trasformato.

Gli statuti devono inoltre assicurare la possibilità di svolgere compiti di intervento sul mercato agricolo, di informazione e sperimentazione, di qualificazione e valorizzazione della produzione agricola, nonchè di rappresentanza dei singoli soci in ogni fase in cui operano.

Le Regioni, delegate al riconoscimento delle associazioni dei produttori quali personalità giuridiche a sensi dell'articolo 12 del codice civile, preciseranno la dimensione sociale, organizzativa ed economica dell'associazione di produttori, avuto riguardo da un lato alla necessità di soddisfare l'esigenza di una efficace azione, nel settore interessato, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e dall'altro che sia assicurato un reale pluralismo associativo evitando condizioni di controllo monopolistiche da parte di un'unica associazione.

Le associazioni dei produttori, acquisita personalità giuridica per effetto del riconoscimento, sono inscritte in un albo regionale suddiviso per settore produttivo e sottoposte al controllo della Regione.

La Regione, se accerta il venir meno di alcuno dei requisiti di cui alla presente legge, provvede alla revoca del riconoscimento ed alla cancellazione dell'albo. Con proprie leggi le Regioni emaneranno norme procedurali relative al riconoscimento, ai controlli ed ai ricorsi in caso di controversie.

Art. 4.

Le cooperative, costituite da produttori agricoli associati per la trasformazione, conservazione, lavorazione, commercializzazione dei loro prodotti, nonchè i loro consorzi, adeguati gli statuti alle finalità di cui alla presente legge, possono chiedere il riconoscimento quali associazioni di produttori.

Art. 5.

Presso gli assessorati regionali dell'agricoltura sono istituite dalla Regione, per ogni settore produttivo, un comitato costituito dai rappresentanti delle associazioni di produttori riconosciute.

Ne fanno parte a titolo consultivo un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative, nonchè delle centrali cooperative riconosciute.

Le leggi regionali emaneranno norme per regolare i compiti e le procedure dei comitati, avendo cura di indicare tra le attività del comitato quella di:

*a*) esprimere pareri sulle procedure di riconoscimento e di controllo;

*b*) partecipare alla programmazione di settore mediante pareri, proposte, programmi circa:

piani settoriali di sviluppo o riconversione e relative provvidenze pubbliche;

piani zonali, erogazione del credito di miglioramento alle aziende agricole singole o associate riferito al settore;

creazione o ampiamento di strutture, infrastrutture, impianti pubblici, difesa fitosanitaria, eccetera;

*c*) partecipare alla definizione di una politica di mercato nel settore mediante:

determinazione pubblica di norme di qualità, sanitarie, commerciali e controlli relativi;

informazione, studio, ricerca per la valorizzazione della produzione e l'incremento dei consumi interni e l'esportazione;

interventi pubblici nel mercato;

indirizzo e gestione degli organismi pubblici: centri alimentari, mercati alla produzione, mercati di ridistribuzione, macelli, centrali del latte, eccetera;

*d*) concorrere a formare un regime contrattuale nella cessione dei prodotti:

mediante la realizzazione di contratti collettivi interprofessionali per la prima cessione dei prodotti agricolo-zootecnici alle industrie;

mediante la definizione pubblica di prezzi base del prodotto in natura, degli *standard* merceologici, delle maggiorazioni di prezzo per qualità.

Art. 6.

Le associazioni possono proporre ai comitati l'estensione *erga omnes*, ai produttori della zona o del settore di competenza, di norme produttive, di qualità e di commercializzazione da esse attuate da almeno due anni.

I comitati trasmettono con proprio parere la proposta alla Regione la quale, entro 30 giorni dalla trasmissione, è tenuta o a respingerla o ad emetterla come norma pubblica nelle idonee forme di legge.

Art. 7.

Le associazioni di produttori godono dei benefici fiscali riservati alle cooperative agricole e sono ammesse al credito agrario con gli stessi benefici riservati alle cooperative agricole, per le attività rientranti negli scopi nella presente legge indicati.

I contributi associativi pagati da soci alle associazioni, anche se determinati in base ai diversi servizi da queste forniti, sono esenti da imposte dirette. Gli atti costitutivi, i libri sociali, gli atti delle associazioni dei produttori godono delle stesse esenzioni o riduzioni in materia di tasse ed imposte indirette riservate alle cooperative agricole e loro consorzi.

## DISEGNO DI LEGGE n. 561

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALE GIUSEPPE ED ALTRI

### Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli

Art. 1.

Allo scopo di favorire, in armonia con le esigenze del Paese, lo sviluppo della produzione agricola e la partecipazione delle organizzazioni dei produttori agricoli alla programmazione nazionale e regionale e al fine di organizzare ed accrescere il potere contrattuale e di garantire adeguati livelli di reddito dei produttori agricoli e prezzi equi ai consumatori, la presente legge detta norme riguardanti le associazioni dei produttori e relative unioni.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori proprietari o enfiteuti o usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti ed in genere tutte le persone fisiche e giuridiche che a qualsiasi titolo siano titolari, anche in forma associata, di una impresa agricola e/o zootecnica ed abbiano la disponibilità parziale o totale del prodotto.

Art. 3.

Ai fini della presente legge sono associazioni dei produttori quelle costituite, senza scopi di lucro, dalle imprese familiari agricole previste dall'articolo 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, da produttori agricoli singoli o loro forme associative, la cui adesione comporti esplicitamente la accettazione, da parte dei propri soci, dello statuto e delle norme adottate dagli organi della associazione.

Le associazioni dei produttori hanno lo scopo di programmare, normalizzare, contrattare, vendere e concentrare l'offerta di uno o più prodotti di cui alla allegata tabella, dei propri associati, in armonia con le norme e gli indirizzi comunitari nazionali e regionali.

Le associazioni dei produttori possono costituirsi in unioni regionali di secondo ed ulteriore grado, con lo scopo di realizzare una politica produttiva e contrattuale comune.

Gli statuti delle associazioni dei produttori, di cui al primo comma del presente articolo, devono prevedere:

1) la facoltà di adesione per tutti i produttori del settore e della zona di attività della associazione;

2) un voto per ogni produttore aderente alla associazione singolarmente o per tramite di cooperative agricole;

3) la rappresentanza proporzionale negli organi deliberativi ed esecutivi;

4) l'obbligo degli associati di produrre secondo le norme e i regolamenti adottati dalla associazione e le sanzioni per le inadempienze;

5) l'obbligo degli associati di vendere il prodotto per tramite della associazione e le sanzioni per gli inadempienti;

6) la rappresentanza degli associati nelle diverse sedi della pubblica programmazione del settore in cui opera l'associazione.

Art. 4.

Per « vendere per tramite » si intende sia la vendita diretta da parte dell'associato, sia la vendita secondo contratti collettivi di coltivazione stipulati dalla associazione, sia secondo contratti o accordi interprofessionali stipulati dalla associazione o da unioni cui la associazione stessa aderisce.

Per prodotto si intende sia il prodotto in natura detenuto dagli associati, sia il prodotto conservato, lavorato, trasformato direttamente dagli associati o da loro cooperative aderenti alla associazione.

Art. 5.

Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano emanano norme per il

riconoscimento delle associazioni dei produttori operanti nel proprio territorio, qualora la loro dimensione territoriale, organizzativa ed economica sia tale da assicurare la possibilità di un pluralismo associativo e corrispondano a quanto stabilito dalle proprie normative e dalla osservanza della presente legge.

Le regioni determinano con propria normativa:

— le modalità per l'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento, per l'esercizio della vigilanza, i motivi nonchè le procedure di revoca del riconoscimento;

— le modalità con le quali le associazioni riconosciute ed eventuali unioni partecipano alla formazione ed alla attuazione della programmazione regionale.

Qualora l'associazione operi in un territorio interessante due o più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna regione interessata a cui va presentata separata istanza.

Il riconoscimento effettuato da una o più regioni interessate è sufficiente per l'acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 12, primo comma, mentre i benefici previsti dall'articolo 12, secondo e terzo comma, possono essere concessi limitatamente alle attività svolte nel territorio delle regioni o dalla regione che ha effettuato il riconoscimento.

Art. 6.

I prezzi di vendita dei prodotti agricoli alla produzione sono determinati, per ciascuna annata agraria e per singoli comparti produttivi, attraverso la contrattazione interprofessionale a livello regionale o nazionale con la partecipazione delle parti interessate.

Qualora le parti non vi abbiano provveduto autonomamente, spetterà, secondo le proprie competenze, alle regioni e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, promuovere, su invito di una delle parti, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, l'incontro tra le parti interessate medesime, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita dei prodotti agricoli.

Fino a quando non opereranno le associazioni previste dalla presente legge, i produttori agricoli saranno rappresentati, nella contrattazione di cui ai precedenti commi, dalle loro organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale.

Art. 7.

Le regioni determinano, con propria legge, le forme di costituzione e le modalità di funzionamento di un comitato regionale che partecipa alla formazione dei programmi degli interventi pubblici concernenti gli scopi di cui alla presente legge.

Esso è composto da:

— rappresentanti delle associazioni dei produttori riconosciute ed eventuali unioni regionali;

— rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nazionalmente e nella regione;

— rappresentanti delle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute.

Art. 8.

Le unioni costituite da associazioni dei produttori di cui all'articolo 3 della presente legge sono riconosciute come unioni nazionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Il riconoscimento dell'unione è concesso, avuto riguardo al settore produttivo di competenza, di cui alla tabella allegata, quando l'unione rappresenti almeno il 15 per cento dei produttori del settore aderenti a tutte le associazioni dei produttori iscritti nei registri di cui al successivo articolo 12, primo comma; oppure quando, tenuto conto della importanza territoriale e socio-economica del settore, l'unione rappresenti una capacità contrattuale di dimensione nazionale.

Per essere riconosciute le unioni devono prevedere nei loro statuti:

1) la rappresentanza proporzionale negli organi deliberativi ed esecutivi;

2) che le cooperative agricole, i loro consorzi nonchè le altre forme associative tra produttori agricoli, eventualmente aderenti all'unione, siano senza finalità di lucro, abbiano fini non contrastanti con quelli dell'unione e non siano già aderenti ad associazioni di produttori;

3) che sia escluso ogni fine di lucro;

4) che sia assegnato ad ogni associazione aderente un numero di voti proporzionale ai produttori associati nella medesima;

5) che sia riservata alla assemblea la ratifica di eventuali accordi interprofessionali per la cessione dei prodotti che abbiano valore vincolante per le associazioni aderenti.

Le unioni nazionali possono nel settore di competenza:

*a*) stipulare accordi interprofessionali e contratti collettivi per la cessione, alle industrie, dei prodotti del settore interessato;

*b*) rappresentare le associazioni aderenti presso le sedi della pubblica amministrazione nazionale e comunitaria, riguardanti il settore interessato;

*c*) svolgere funzione di promozione ed indirizzo dello sviluppo associativo e cooperativo di base;

*d*) assumere compiti, eventualmente affidati dal potere pubblico, relativi ad interventi nella produzione e nel mercato del settore interessato.

Art. 9.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituito un comitato nazionale del quale fanno parte di diritto:

— un rappresentante designato da ognuna delle unioni nazionali di produttori riconsciute, di cui all'articolo 8;

— un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni professionali e agricole nazionali maggiormente rappresentative;

— un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute.

Il comitato nazionale partecipa alle procedure per la formazione dei programmi nazionali riguardanti il settore agricolo-alimentare, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il comitato può essere articolato in sottocomitati di settore.

Il comitato partecipa a commissioni nazionali di settore, insieme a rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali e a rappresentanti delle industrie interessate, per promuovere intese dirette a stipulare accordi interprofessionali tra le associazioni e le unioni dei produttori e le industrie stesse, concernenti i programmi produttivi e le condizioni di cessione dei prodotti.

Art. 10.

I produttori aderenti ad associazioni riconosciute hanno la precedenza nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche per il miglioramento e l'ammodernamento dell'impresa agricola e degli altri incentivi alla produzione.

Le cooperative e i loro consorzi, aderenti ad associazioni ed unioni riconosciute hanno la precedenza:

*a*) nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire l'acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

*b*) nei contratti di fornitura dei prodotti alla pubblica amministrazione.

Le associazioni e le unioni nazionali dei produttori hanno la precedenza:

*a*) nell'attuazione degli interventi pubblici sul mercato agricolo ed alimentare pre-

visti dalle disposizioni nazionali e comunitarie in quanto lo consentano;

*b*) negli interventi previsti per attività di studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità riguardanti la produzione ed il mercato agricolo-alimentare.

Art. 11.

I contributi associativi corrisposti alle associazioni e alle unioni dei produttori, anche se determinati in base ai costi dei diversi servizi da queste fornite, sono esenti da imposte.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni e delle unioni dei produttori beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni previste per le cooperative e i loro consorzi in materia di tasse ed imposte indirette.

Le provvidenze, le agevolazioni tributarie, fiscali, previdenziali, assistenziali, creditizie, finanziarie, fideiussorie, previste dalle vigenti leggi per le cooperative e per i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute.

Art. 12.

Con il riconoscimento, le associazioni di cui all'articolo 3 e le unioni di cui all'articolo 8 acquistano la personalità giuridica e vengono iscritte in un registro regionale e nazionale.

Alle associazioni e unioni riconosciute possono essere concessi, rispettivamente dalle regioni e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle stesse.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per un periodo non superiore ai cinque anni dal riconoscimento, con una percentuale decrescente delle spese effettive e tenuto conto della produzione effettivamente organizzata e del numero dei produttori associati.

Le associazioni e unioni sono comunque abilitate per quanto di competenza a ricevere altri aiuti e finanziamenti dalla CEE, nonchè dalle regioni per ulteriori finalità.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi alle unioni nazionali, di cui all'articolo 12 della presente legge, viene stanziata a partire dal 1977 e per un periodo di 10 anni la somma di lire 3 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 9 della presente legge, con proprio decreto provvede alla erogazione dei contributi.

Per la concessione dei contributi alle associazioni dei produttori, viene stanziata a partire dal 1977 e per un periodo di 10 anni la somma annua di lire 12 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e da ripartirsi tra le regioni secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'onere di 15 miliardi per il 1977 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 14.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi speciali relative al riconoscimento delle associazioni ed unioni dei produttori.

Le associazioni dei produttori riconosciute sulla base di leggi vigenti, al fine di beneficiare di quanto previsto dalla presente legge, devono adattare i loro statuti alle norme della presente legge e di quelle che saranno emanate dalle regioni.

Restano ferme le prerogative e le facoltà speciali attribuite dalle leggi vigenti o dalle disposizioni CEE alle predette associazioni ed unioni.

## TABELLA DEI PRODOTTI

| Settore | Comparto | Prodotti | N. tariffa doganale MEC |
|---|---|---|---|
| 1 Zootecnico | 1 Bovino | Animali della specie bovina delle specie domestiche, e loro produzioni | 01.02.A (Animali vivi)<br>04.01 (latte) |
| | 2 Suino | Animali della specie suina, delle specie domestiche, e loro produzioni | 01.03.A |
| | 3 Ovino | Animali della specie ovina, e caprina, delle specie domestiche, e loro produzioni | 01.04.A (Animali vivi)<br>04.01 (latte) |
| | 4 Avicolo | Volatili da cortile | 01.05 (volatili vivi)<br>02.02 (volatili morti)<br>04.05.A (uova di volatili) |
| | 5 Cunicolo | | 01.06 (altri animali vivi) |
| | 7 Apicoltura | Miele naturale | 04.06 |
| 2 Cerealicolo | 1 Frumentiero | Frumento compreso quello segalato e paglia | 10.01 e 12.09 |
| | 2 Risiero | Riso e paglia | 10.06 e 12.09 |
| | 3 Foraggero | Segale, orzo, avena, granoturco, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali e paglia; colza e ravizzone, girasole, barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifogli, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio | 10.02 - 10.03 - 10.04 - 10.05 - 10.07 - 12.09 - ex 12.01 - 12.10 |
| 3 Floricolo | — | Piante vive e prodotti della floricoltura | Capitolo 6 |
| 4 Olivicolo | — | Olive | 07.01.N |
| 5 Viticolo | — | Uve fresche oltre che uva da tavola | 08.04.AII |
| 6 Sementiero | — | Semi, spore e frutti da semente | 12.03 |
| 7 Bieticolo | — | Barbabietole da zucchero | 12.04 |
| 8 Tabacchicolo | — | Tabacchi greggi o non lavorati | 24.01 |
| 9 Piante industriali | 1 Piante medicinali | Piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi | |
| | 2 Sughero | Sughero naturale | 45.01 |
| | 3 Piante tessili | Lino | 54.01 |
| | | Canapa | 57.01 |